

sottosegretario di Stato, che questi oggetti siano identificati con opportuni inventari e meglio salvaguardati. Potrei citare, nei riguardi della mia città, qualche esempio eloquente. Nel Duomo di Mantova pendono quotidianamente alle colonne magnifici arazzi (regalo preziosissimo dei Gonzaga) pei quali un astuto commerciante di oggetti d'arte avrebbe offerto somme enormi, e che sono esposti all'insidia di unghie rapaci. Ed è nella chiesa di Sant'Andrea la cappella notissima del Mantegna, dove sono tavole meravigliose di quell'artista eccezionale, difese unicamente da un debole cancello.

Ricordo (e questo mio ricordo risale alla mia giovinezza) che, un giorno, seguivo devotamente Giosuè Carducci nel Palazzo Ducale; e quell'anima forte e bella s'attristava nel vedere colà le tracce dei furti perpetrati dagli Imperiali, dai Francesi di Napoleone, pei quali si può ben ripetere che, se non tutti furono ladri, *bona parte* sì, dai croati. E si crucciava con ira magnanima nel rilevare le ingiurie recate dalla soldatesca straniera bivaccante nelle sale del Palazzo Ducale alle bellezze artistiche di quell'insigne edificio. E ricordo questa frase scultoria, non repressa dal suo animo esasperato: « Tutto volevano rubarci quei barbari, perfino la gloria! ».

Orbene qualche barbaro c'è ancora in Italia; guardiamo di sorvegliarlo e guardiamo di custodire gelosamente il patrimonio d'arte che è monopolio della nostra terra, monopolio legittimo che ci è trasmesso dal genio della nostra stirpe; vediamo che, per questo monopolio, continui ad affluire alla nostra terra, in pellegrinaggio d'amore, tanta parte del mondo civile. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Caporali al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per conoscere in quale modo intenda garantire la giusta preferenza data dal nuovo codice di rito penale ai medici particolarmente esperti.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

CHIMIENTI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. L'onorevole Caporali accenna colla sua interrogazione ad una questione che fu sempre modesta nella forma, ma che ha una grande importanza nella sostanza, quella cioè della scelta dei periti medici.

Nelle nostre Corti si sono adoperati criteri molto differenti gli uni dagli altri nel

formare quegli albi dei medici esperti, e questa difformità di criteri ha dato luogo a doglianze.

Il Ministero di grazia e giustizia è a giorno di queste doglianze e dei dissidi ai quali specialmente in qualcuna delle città più importanti, ha dato luogo la formazione di questi albi, compilati dai capi delle Corti con criteri qualche volta personali.

Il Ministero ha creduto suo dovere di prendere in esame la questione e ne ha affidato a me lo studio. Io ho cercato di informarmi come questa materia sia stata regolata nelle varie Corti per trovar modo di dare norme precise e costanti. Ho creduto anche di chiedere l'opinione autorevole di uomini eminenti, fra cui il collega onorevole Ferri. Quando gli studi saranno compiuti, proporrò uno schema, non di regolamento, ma di disciplina generale perchè questa materia della formazione degli albi venga regolata con norme sicure e precise, con rispetto soprattutto della competenza delle persone a cui debba essere affidata la perizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Caporali ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPORALI. Sono lieto che la mia modesta interrogazione abbia provocato queste dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, che ringrazio dichiarandomi completamente soddisfatto.

Dopo circa cinquant'anni durante i quali è rimasto in vigore il vecchio Codice, modellato sul Codice sardo del 1859, si è sentita la necessità di nuovi studi e per opera specialmente di illustri parlamentari, Mortara e Stoppato, che sono lieti di adattare alla riconoscenza del Paese.

Dopo questi studi l'articolo 209 del nuovo Codice di procedura penale ha stabilito che le perizie mediche, ossia le perizie chimiche, tecniche e scientifiche, debbono essere affidate ai direttori degli Istituti di medicina legali, agli assistenti ed ai medici particolarmente esperti.

Ho voluto chiedere all'onorevole sottosegretario di Stato che cosa sia avvenuto dopo la pubblicazione di questa legge, come gli albi siano stati compilati e formulati e che cosa s'intende per medico esperto, perchè la scienza del medico legale non è la scienza del medico comune.

In Francia e nel Belgio sono proclamati periti medici esperti avanti ai tribunali le persone che hanno requisiti speciali; in Austria e in Germania i candidati sono sottoposti ad un esame dal quale deve ri-